

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO E GLI ETS

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le associazioni) che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all'interno delle strutture dell'Azienda stessa sulla base di quanto previsto dal D. l.gs 117 / 2017 Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 2

(Ammissione all'esercizio delle attività di volontariato)

1. Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono rese in regime di Accordo di collaborazione e solo dagli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come da Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 47 e 101 o che fossero precedentemente iscritti al Registro Regionale della Regione Sardegna, dagli Enti in possesso di uno Statuto e di un Bilancio pubblicato e in possesso di un registro dei soci (o anagrafe volontari). I suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 6 mesi (art. 56 comma 1 D. Lgs n. 117/2017), e devono permanere per tutta la durata dell'accordo contrattuale con l'Azienda Sanitaria. Inoltre, devono dimostrare la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, nonché le capacita operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accordo di collaborazione.
2. La stipula dell'Accordo di collaborazione, o il suo rinnovo, sono preceduti dalla apposita risposta alla Manifestazione di Interesse dell'Azienda, compilata rispettivamente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, che l'Associazione di volontariato interessata presenta all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, per il tramite della Direzione Aziendale.
3. In caso di richiesta incompleta o irregolare, la Direzione Aziendale invita l'Associazione interessata a regolarizzarla, pena la decadenza dal diritto a stipulare l'Accordo.

ARTICOLO 3

(La figura del volontario)

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art.2 della Legge-quadro 266/91).
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. Il volontario ammesso a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, anche se già formato dall'Associazione di appartenenza, è tenuto a frequentare con esito positivo il corso formativo di cui al successivo art. 11; tale circostanza è comprovata, all'atto della stipula o del rinnovo dell'Accordo di collaborazione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, recante l'elenco dei volontari autorizzati, allegata alla richiesta di cui all'art. 2, e, successivamente, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di collaborazione, da apposita dichiarazione del medesimo legale rappresentante resa alla Direzione Aziendale su specifico modulo aziendale.

ARTICOLO 4

(Attività del Volontario e Registro Presenze)

1. Le modalità e i tempi dell'attività prestata, previamente concordati dall'Associazione di volontariato con il Tutor assegnato facente parte del gruppo di lavoro designato dall'Azienda per lo sviluppo dei rapporti con gli ETS, sono dettagliatamente comunicate mensilmente al Legale Rappresentante dell'Associazione stessa.
2. I volontari autorizzati ad operare presso i Servizi/Unità Operative, sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti presso le Unità stesse nelle quali prestano attività, quali ad esempio le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti non configurabili quali rifiuti ospedalieri ed ogni altra regola imposta dal Direttore e dall'Incarico di Funzione.
3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. È fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di

camice, fornito dell'Azienda, da indossare durante l'attività prestata presso l'Unità Operativa/Servizi stessi.

4. Il volontario svolge esclusivamente attività di supporto morale, sociale, e di relazione di aiuto, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, al supporto nelle cure igieniche elementari (truccare, lavare le mani, pettinare i capelli), all'accompagnamento dei pazienti deambulanti, previ accordi con il personale di assistenza, per motivi sociali (es. bar, passeggiata), alla somministrazione dei pasti, alla sorveglianza notturna, previa autorizzazione del personale sanitario e dei familiari, del paziente che versa in particolari situazioni, ad attività di accoglienza e informazione presso le Strutture Aziendali.
5. La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa/Servizi è accertata mediante l'apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa/Servizi e posto sotto la responsabilità del Responsabile o dell'Incarico di Funzione e /o suo delegato, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma. Il Registro Presenze viene ritirato presso le Strutture.

ARTICOLO 5

(Cartellino di riconoscimento)

1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il volontario deve munirsi dell'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio, il timbro e la firma del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. Su richiesta del rappresentante legale dell'Associazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.
2. Nel corso del periodo di validità dell'Accordo di collaborazione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, sarà cura del legale rappresentante dell'Associazione restituire all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne i nominativi di tutti i

nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ARTICOLO 6

(Coordinamento e monitoraggio delle attività di volontariato)

1. Il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro è a carico dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. In particolare spetta all'Ufficio:

- favorire la più ampia collaborazione tra le Associazioni e l'Azienda, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
- monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
- organizzare e coordinare i corsi di Formazione forniti dall'azienda;
- raccogliere eventuali problematiche, segnalazioni, istanze provenienti dalle Associazioni, coadiuvando le stesse nell'individuazione di eventuali disagi o disservizi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle rispettive attività, al fine di facilitarne la soluzione con il concorso delle strutture interessate od il coinvolgimento della Direzione Aziendale;
- fornire supporto alla Direzione Aziendale nella valutazione delle iniziative che esulano dall'attività ordinaria oggetto della convenzione, proposte dalle Associazioni stesse;
- convocare trimestralmente il Tavolo di lavoro del Comitato, di cui al successivo art. 10, per monitorare le attività svolte dai volontari e programmare in collaborazione con i Rappresentanti i progetti aziendali strategici riguardanti determinati settori;
- raccogliere la obbligatoria rendicontazione trimestrale presentata dalle Associazioni (entro i 15 giorni successivi al termine di ogni trimestre) circa le effettive presenze dei volontari all'interno dell'Azienda.

ARTICOLO 7

(Tutela dei volontari)

1. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

2. Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso.
3. In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti in casi di eventuale ed imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post-esposizione.
4. È fatto in ogni caso divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile o dell'Icarico di Funzione, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

ARTICOLO 8

(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)

1. Ogni volontario è tenuto:
 - al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato;
 - ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
 - a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalle Direzioni Mediche di Sede, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;

- ad intrattenere con il personale infermieristico ed ausiliario in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
 - a non interferire nelle attività professionali degli operatori sanitari.
2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera a cura del Direttore o dell'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio interessata, il quale provvede a darne comunicazione immediata all'Ufficio Comunicazione e Relazione Esterne e al Comitato di cui al successivo art. 10.
 3. L'Ufficio Comunicazione e Relazione Esterne, sentiti il Direttore e l'Incarico di Funzione dell'Unità Operativa/Servizio, provvede ad informare tempestivamente il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati al volontario stesso.
 4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la riconoscenza del volontario da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, il Direttore Generale, su proposta dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne, invierà formale e motivata lettera al Legale Rappresentante dell'Associazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l'accesso alle strutture Aziendali in tale qualità, salvo revoca successiva del divieto autorizzata dallo stesso Direttore Generale.

ARTICOLO 9

(Sede dell'Associazione)

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mettere a disposizione delle Associazioni adeguati spazi comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze delle medesime.
2. In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ex art. 46 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato)

1. È istituito il Comitato di partecipazione (d'ora in poi denominato "Comitato") delle Associazioni di volontariato, che hanno manifestato interesse a collaborare con l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro, con il compito di:
 - esaminare le richieste pervenute dalle Associazioni, verificandone la congruità rispetto al presente regolamento e delle normative di riferimento;
 - coordinare le competenze facenti capo ai diversi uffici interessati alla materia del volontariato;
 - favorire la più ampia collaborazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, tra le Associazioni e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, fungendo da interlocutore privilegiato per le Associazioni stesse;
 - monitorare le varie attività di volontariato realizzate in seno all'Azienda;
 - analizzare e dirimere le eventuali questioni insorte con le Associazioni;
 - valutare la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse.
2. I componenti del Comitato coincidono con i Responsabili Legali delle Associazioni stesse o loro delegati, i quale fissano le sedute del Collegio articolando la vita stessa del Comitato. È membro di diritto del Comitato il Direttore Generale della Asl di Nuoro o suo delegato.
3. Il Direttore Generale nomina un referente interno all'Azienda che convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede e cura lo svolgimento dei lavori.
4. Le Associazioni nominano un Coordinatore che rappresenta il Comitato nei rapporti con la Asl di Nuoro e ne esterna le volontà. In caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza sarà assunta dal segretario, eletto al suo interno dal Comitato. Il Segretario redige il verbale delle riunioni Assembleari.
5. Con cadenza trimestrale, l'Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne chiede la convocazione del Comitato di partecipazione delle associazioni di volontariato, al fine di adempiere ai compiti attribuitigli.

ARTICOLO 11

(Corso di formazione)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, punto 4, i volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono tenuti a frequentare con esito positivo un

apposito corso di formazione avente validità triennale e con verifica finale, promosso dall’Azienda stessa per il tramite del Comitato di cui all’art.10, che si avvarrà del supporto fornito dall’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne.

2. La mancata organizzazione del corso di cui al punto 1 non dispensa le Associazioni di volontariato dall’obbligo formativo nei confronti dei propri aderenti, da assolversi comunque entro i primi sei mesi di durata dell’Accordo di collaborazione o di presa di servizio del volontario interessato, pena la decadenza immediata del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

(Sicurezza)

La tutela dei volontari, ai fini degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81/2008, è garantita dall’Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure previste in relazione ai rischi propri dell’attività che i medesimi andranno a svolgere. L’ASL, nella persona del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, acquisite le certificazioni relative agli oneri sulla sicurezza, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgono nell’ambito dei locali aziendali mediante la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Associazione. L’ASL 3 di Nuoro è tenuta a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli volontari dei loro obblighi di legge.

ARTICOLO 13

(Copertura assicurativa)

1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. La copertura assicurativa di cui al punto precedente è elemento essenziale della Convenzione tra la ASL 3 di Nuoro e l’Associazione, copia delle relative polizze va prodotta all’atto della sua sottoscrizione.
3. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell’amministrazione pubblica secondo quanto previsto dall’art 18 del d.lgs. 2017, n. 117. Il rimborso viene corrisposto a seguito di una

formale richiesta al Direttore Generale da parte dell'Associazione e riguarda le quote parte relative ai volontari che esplicano la loro attività all'interno delle strutture della ASL 3, abilitati mediante l'apposito corso di formazione, di cui all'art. 11, indetto periodicamente dall'Azienda.

ARTICOLO 14

(Durata e risoluzione della Convenzione)

1. La Convenzione tra l'Azienda e l'Associazione è stipulata in linea con quanto previsto dall'art 56 del Codice del Terzo Settore. Alla scadenza del rapporto regolato dalla Convenzione, della durata di massimo tre anni, lo stesso può essere prorogato previa adozione di atto formale e si vieta espressamente il tacito rinnovo.
2. Il rapporto collaborativo si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione di una parte comunicata all'altra, nei seguenti casi:
 - a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
 - b) venir meno del corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato.
3. La Convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro di cui agli, artt. 47 e 101 del Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al registro predetto scada in corso di collaborazione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione ad opera della competente Struttura.

ARTICOLO 15

(Concessione di locali in comodato)

1. L'Azienda Socio Sanitaria di Nuoro può concedere in comodato idonei beni mobili ed immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, come disciplinato dall'art. 71 co.2 del d.lgs. 117/2017.
2. La cessione in comodato può avere una durata massima di tre anni ed è subordinata ad una attenta valutazione da parte dell'Azienda in merito all'utilizzo degli spazi per l'espletamento delle attività istituzionali.
3. L'utilizzo dei locali deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene che viene concesso in comodato.

4. E' facoltà dell'Azienda procedere alla concessione di locali a più enti affidando gli stessi in fasce orarie diverse nell'ambito dello stesso giorno o di giorni diversi.
5. I locali di proprietà aziendale possono essere concessi ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Rappresentanze e Associazioni di Volontariato che non abbiano scopo di lucro e che promuovano e svolgano attività coerenti e strettamente connesse con gli interessi e le finalità pubbliche, gli obiettivi e le attività istituzionali che l'Azienda promuove e persegue.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l'Azienda, attiva un procedimento di evidenza pubblica con apposito avviso nel quale vengono individuati i locali disponibili per la concessione in comodato e le relative condizioni, nonché i requisiti che le Associazioni devono possedere e i criteri oggettivi per l'assegnazione dei punteggi alle varie proposte progettuali, qualora le domande superino le disponibilità.
7. Le domande sono valutate da una commissione nominata dal direttore generale che valuta le proposte secondo i seguenti criteri:- finalità perseguiti dai soggetti richiedenti con attribuzione di particolare rilievo allo svolgimento di attività socio sanitarie nell'ambito del volontariato e in ambiti convergenti con le attività specifiche dell'Azienda;- utilità per l'Azienda ricavabile dal comodato dei locali/spazi in termini di espletamento della propria attività istituzionale o di valorizzazione dell'immobile.
8. L'uso in comodato viene concesso esclusivamente a seguito della sottoscrizione di apposito contratto, previamente autorizzato con delibera del Direttore Generale.
9. L'azienda può valutare di prevedere il pagamento di un corrispettivo economico ulteriore rispetto alla partecipazione alle spese e di chiedere al comodatario un deposito cauzionale di una congrua somma proporzionale al numero dei locali, mediante la stipula di idonea fidejussione bancaria a copertura dell'intero periodo contrattuale, prevedendo che detta somma venga ritenuta dall'Ente nel caso di danni arrecati ai locali, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore, non coperto dalla somma versata.
10. Il mancato rispetto da parte del comodatario degli obblighi previsti nel contratto e il mancato pagamento degli oneri a proprio carico, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza, comporta la risoluzione del contratto.
11. Il Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'Azienda accertata la sussistenza di una delle predette cause di risoluzione, inoltra le contestazioni al concessionario con PEC/raccomandata A/R, assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, il contratto deve intendersi risolto, fatto salvo per l'Azienda il diritto alla richiesta del risarcimento degli eventuali danni.

12. Il contratto di comodato deve contenere obbligatoriamente:

- a) la specifica individuazione dei locali idonei non utilizzati per l'espletamento delle attività istituzionali, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e da planimetrie relative;
- b) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, non superiore ad anni 3 (tre), con la possibilità di revoca anticipata e rinuncia del comodatario a qualsiasi conseguente azione di rivalsa;
- c) il divieto di assumere i locali a domicilio legale del comodatario, configurando l'eventuale fattispecie come causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con l'Azienda;
- d) l'obbligo per il comodatario di pagare la quota delle spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali, secondo gli importi stabiliti dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio;
- e) gli oneri e le modalità di utilizzo dell'immobile e l'obbligo del comodatario di usare l'immobile secondo le modalità previste dal contratto;
- f) l'obbligo del comodatario di effettuare, a propria cura e spese, le operazioni di pulizia e di riassetto e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei locali;
- g) il divieto per il comodatario di effettuare qualsiasi modifica al bene oggetto del comodato, compresa la disposizione degli arredi e delle attrezzature fisse ivi installate, senza autorizzazione preventiva dell'Azienda;
- h) l'impegno del comodatario a garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, sollevando espressamente l'Azienda da ogni responsabilità in sede civile e penale, per la loro mancata osservanza;
- i) diritto dell'Azienda di provvedere alla vigilanza sui locali concessi, effettuando tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli con cadenza almeno semestrale o quando ve ne sia la necessità, circa lo stato di conservazione del bene;
- j) l'obbligo del comodatario di lasciare i locali sempre accessibili all'Azienda;
- k) l'obbligo di prestare la più ampia collaborazione ai tecnici incaricati dall'Azienda per verifiche e controlli;
- l) l'obbligo per il comodatario di ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione in caso di accertate irregolarità, specialmente se attengono all'Igiene ed alla Sicurezza, fatti salvi il risarcimento degli eventuali danni arrecati e l'adozione di ulteriori provvedimenti;
- m) l'impegno del comodatario ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;

- n) l'assunzione da parte del comodatario di ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'uso e dall'operato, anche omissivo, del personale da lui designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dal comodatario;
- o) l'obbligo per il comodatario di stipulare una polizza RC che esoneri totalmente l'Azienda da ogni responsabilità per l'uso del bene concesso in comodato, che copra eventuali danni a persone o cose scaturiti dall'esercizio dell'attività svolta nei locali stessi e una polizza infortuni per i propri operatori che saranno impiegati all'interno degli spazi aziendali concessi in comodato;
- p) obbligo del comodatario al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, sollevando espressamente l'Azienda da ogni responsabilità;
- q) obbligo del comodatario di lasciare i locali nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima del loro utilizzo e di comunicare prontamente eventuali danni arrecati durante l'uso e di pagare le relative spese di ripristino.
- r) l'obbligo per il comodatario di rispondere per eventuali furti che dovessero verificarsi nei locali;
- s) l'obbligo del comodatario di aver cura di ottenere permessi, nulla osta ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività;
- t) divieto per il comodatario di depositare presso i locali, senza l'esplicita autorizzazione dell'Azienda, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Aziendale non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura;
- u) l'obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni impartite dalla legge e dall'Azienda relative ad iniziative/manifestazioni ordinarie e straordinarie;
- v) l'obbligo del comodatario di provvedere a propria cura e spese all'acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto delle attrezzature o impianti qualora ne sia richiesta l'installazione per manifestazioni predefinite;
- w) l'impegno del comodatario a non ammettere nei locali aziendali un numero di persone superiore al limite di capienza indicato per ciascuno di essi;
- x) il divieto per il comodatario di utilizzare gli spazi per pubblicità realizzata con qualsiasi mezzo (locandine, manifesti ecc.), se non autorizzate preventivamente dall'Azienda;
- y) il divieto per il comodatario di utilizzare i locali per iniziative di natura politica promosse da partiti o soggetti ed associazioni ad essi riconducibili;
- z) il divieto di concedere i locali a terzi per la gestione di altre attività nonché il divieto di sub-comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito;

- aa) l'obbligo del comodatario di individuare e comunicare il nominativo e i recapiti di un Referente per l'attività espletata all'interno dei locali della ASL e degli operatori impegnati nell'attività, attestando per gli stessi il possesso della copertura assicurativa di cui sopra;
- bb) L'obbligo degli operatori del comodatario di essere muniti di un tesserino identificativo;
- cc) La facoltà dell'Azienda, nel caso di interessi pubblici sopravvenuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare l'assegnazione anche nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi, previa tempestiva comunicazione, senza che il comodatario possa vantare alcuna pretesa e senza che possa eccepire o pretendere nulla a qualsiasi titolo.

13. L'Azienda può valutare, inoltre, se non in contrasto con l'interesse pubblico e aziendale, la concessione in uso temporaneo di alcuni locali per la promozione di iniziative specifiche, ma con le medesime finalità di cui al comma 5, e per la durata massima dell'utilizzo di giorni 3 naturali e consecutivi, alle seguenti condizioni:

- i. La richiesta di comodato per uso temporaneo di locali o di spazi aziendali deve essere redatta su apposito modello che verrà messo a disposizione dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio dell'Azienda;
- ii. nella richiesta di cui sopra sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi dell'utilizzo che si intende fare del bene e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa;
- iii. Le richieste dovranno pervenire all'Azienda con congruo anticipo ed almeno 15 giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa;
- vi. l'autorizzazione per l'uso temporaneo è rilasciata dal Direttore Generale;
- vii. contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, viene sottoscritto dal richiedente un foglio di patti e condizioni (Atto di Comodato) nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed obblighi;
- viii. nell'autorizzazione devono essere indicate le fasce orarie di utilizzo;
- ix. l'Azienda può, in ogni caso, revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione quando ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi, senza che il comodatario possa vantare pretese economiche o di altro genere.

ARTICOLO 16

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro e le organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e aziendale in materia di tutela della riservatezza dei dati. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
2. È fatto assoluto divieto ai volontari di diffondere dati personali gestiti in relazione all'attività svolta presso le strutture dell'Azienda.
3. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ARTICOLO 17

(Sottoscrizione di presa visione del Regolamento)

1. Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, all'atto del primo accesso è tenuto a sottoscrive il Foglio di presa visione del presente Regolamento, presso gli l'Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne, con l'avvertenza di prestare particolare attenzione alle norme concernenti diritti e doveri del volontario in attività di servizio.

ARTICOLO 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 20

(Allegati)

1. Gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Schema di domanda “allegato 1”

Spett.

ASL N. 3 NUORO

Via Demurtas, 1

08100 NUORO

“Manifestazione d’interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali stipulare apposite convenzioni per attività assistenziali e di supporto ai percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL di Nuoro”

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ in qualità di:

- legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 - procuratore del legale rappresentante (allegare procura in originale o copia conforme e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 - altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
-
-

della Associazione /Organizzazione senza scopo di lucro denominata

con sede in _____, via _____, n. _____

CAP _____, Provincia _____ Codice Fiscale _____

COMUNICA

l’interesse

dell’Associazione/Organizzazione

a _____

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del Codice del Terzo Settore, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1e 3 del Codice).

Ai fini della presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti, come di seguito indicati:

- estremi dell'iscrizione prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 56, 47 e 101;
- elenco del personale dedicato alle attività presso la Struttura, con specificata l'esperienza nell'ambito del servizio oggetto del presente Avviso;
- breve relazione relativa all'esperienza e all'organizzazione dell'Ente nell'ambito di attività di cui al presente Avviso;
- statuto dell'Ente;
- presentazione del bilancio dell'Ente;
- elenco dei soci/volontari iscritti all'Ente; dei responsabili delle attività svolte a titolo gratuito e relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità. si allega il curriculum dell'Associazione/Organizzazione.

Data _____

(firma)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a via

Codice fiscale

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

In qualità di Legale Rappresentante del

DICHIARA

- 1) Di aver preso visione del Regolamento;
- 2) Di accettarlo in ogni sua parte;
- 3) Di possederne una copia cartacea.

Data

Firma

In base a quanto dispone l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Do il consenso

Data

Firma

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO PRESSO L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO**

Il/La sottoscritto/a in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione
di volontariato denominata.....

DICHIARA

che presteranno attività di volontariato, presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale, le seguenti
persone:

N°	COGNOME	NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	RUOLO ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

S'IMPEGNA

a nome dell'Organizzazione che rappresenta ad assicurare la partecipazione degli altri aderenti ad uno dei corsi formativi indicati al citato art. 11 del Regolamento.

Firma

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Il/La sottoscritto/a , in qualità di Legale Rappresentante
dell'Organizzazione di volontariato denominata

DICHIARA

che, in caso di accettazione della presente richiesta, in sede di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Organizzazione designati a svolgere tale attività presso le strutture dell'Azienda Socio- Sanitaria Locale n.3 di Nuoro

Nuoro,

Firma